SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2928

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PROVERA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 APRILE 2004

Norme per favorire l'installazione
di antenne radiotelevisive condominiali

TIPOGRAFIA DEL SENATO (650)

ONOREVOLI SENATORI. – Le città italiane si distinguono negativamente per il fatto di essere deturpate dalla selva di antenne televisive che si affacciano dagli edifici. Tale caratteristica negativa non si riscontra nelle città di altri Paesi, ove da lungo tempo ogni edificio si avvale di una sola antenna condominiale, dalla quale il segnale viene poi distribuito nelle singole unità abitative. A determinare tale negativa caratterizzazione delle città italiane concorrono non solo il radicato individualismo dei singoli, che solitamente non desiderano rinunciare alla antenna di pertinenza esclusivamente del proprio appartamento, ma anche una normativa, risalente ormai a molti decenni or sono, che ha affermato, in termini amplissimi, la libertà del singolo di installare la propria antenna ed il conseguente obbligo del condominio di permettere l'installazione di tale antenna, senza poter pretendere neanche il pagamento di una indennità. Solo negli ultimi tempi la normativa ha previsto – in maniera, per la verità, alquanto contraddittoria e limitatamente alle antenne satellitari – agevolazioni per la installazione di antenne centralizzate e comunque senza mettere in discussione la libertà del singolo condomino di installare una propria antenna, anche in aggiunta alla antenna condominiale.

Questa affermazione di una pressoché assoluta libertà di installazione di antenna, solo timidamente contraddetta da sporadici interventi del legislatore degli ultimi anni, si rivela sempre più nociva per l'aspetto estetico delle nostre città ed anche controproducente ai fini del più agevole accesso dei cittadini ai moderni mezzi di comunicazione di massa. Lo scopo del presente disegno di legge è quello di incentivare il ricorso alle antenne condominiali centralizzate, favorire la cablatura degli edifici ed evitare che le città italiane continuino ad essere deturpate dalla selva di antenne che si affacciano dagli edifici. A tal fine appare necessario abrogare e sostituire una normativa, ormai superata, della quale qui di seguito si dà sommariamente conto.

La legge 6 maggio 1940, n. 554, all'evidente scopo di agevolare il più possibile la diffusione degli apparecchi radio, prevede che i proprietari di uno stabile o di un appartamento non possano opporsi alla installazione, nella loro proprietà, di antenne destinate al funzionamento di apparecchi radiofonici degli abitanti dello stesso stabile. Una indennità al proprietario è dovuta solo a seguito di accertamento della effettiva limitazione del libero uso della proprietà e del danno alla proprietà stessa. Le disposizioni, confermate dalla normativa successiva ed estese alle antenne televisive, sono state interpretate in senso estensivo dalla magistratura, la quale, ad esempio, ha dichiarato tutelabile con provvedimento cautelare, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, il diritto dell'abitante di un edificio di passare attraverso l'altrui appartamento al fine di poter installare una antenna televisiva. In alcune pronunce della magistratura il diritto di installazione della antenna si estende anche alle antenne trasmittenti. Addirittura la Cassazione è arrivata ad affermare (Cassazione civile, 16 dicembre 1983, n. 7418) che il diritto di installazione dell'antenna deriva direttamente dall'articolo 21 della Costituzione («Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione...»), nell'assunto che il diritto di manifestare il proprio pensiero si estende naturalmente al diritto di conoscere

il pensiero altrui, utilizzando gli apparati tecnici allo scopo necessari. La Cassazione ha anche più volte affermato (si veda, ad esempio, Cassazione civile, sezione II, 3 agosto 1990, n. 7825) che neppure la installazione di una antenna centralizzata condominiale non può giustificare il divieto di installazione di antenne dei singoli condomini o inquilini dello stabile.

Gli articoli 231, 232 e 397 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, hanno poi confermato la legge del 1940.

La legge Maccanico (legge 31 luglio 1997, n. 249) tenta una timida inversione di rotta, con i commi 13 e 14 dell'articolo 3. Si è cercato di favorire le antenne centralizzate, ma solo quelle per la ricezione delle trasmissioni televisive satellitari, ricezione che esige peraltro antenne paraboliche molto più ingombranti. Il comma 13 prevede che «di norma» in tali casi vengano installate antenne collettive. L'indicazione (non si può certo parlare di obbligo) concerne solo «a partire dal 1° gennaio 1998 gli immobili, composti da più unità abitative di nuova costruzione o quelli soggetti a ristrutturazione generale». Gli stessi immobili «possono» (e, per la verità, potevano certamente anche prima della legge) «installare o utilizzare reti via cavo per distribuire nelle singole unità le trasmissioni ricevute mediante antenne collettive». Il successivo periodo del comma 13 dell'articolo 3 della legge Maccanico recita: «Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni emanano un regolamento sulla installazione degli apparati di ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari nei centri storici al fine di garantire la salvaguardia degli aspetti paesaggistici». Il comma 14 dell'articolo 3 della legge Maccanico reca poi una agevolazione IVA per gli interventi edilizi volti alla «distribuzione all'interno degli edifici e delle abitazioni di segnali provenienti da reti via cavo o via satellite» nonché per gli «abbonamenti alla diffusione radiotelevisiva con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite» e dei «relativi decodificatori di utenti». Il comma 14 peraltro, dopo essere stato contestato in sede comunitaria, è stato abrogato dall'articolo 1 del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1997, n. 410.

Il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, con il comma 13 dell'articolo 2-*bis*, persegue il medesimo fine della legge Maccanico, quello di facilitare le installazioni delle antenne centralizzate per tv satellitare (e solo ad esse si riferisce). La disposizione definisce le installazioni dei nuovi impianti «innovazioni necessarie», ai sensi dell'articolo 1120, primo comma, del codice civile, e dispone che, per l'approvazione delle relative deliberazioni della assemblea condominiale, si applichi l'articolo 1136, terzo comma, del codice civile: in tal modo, per la decisione della assemblea di installare l'antenna centralizzata satellitare, sono sufficienti un terzo dei partecipanti al condominio, che rappresentino almeno un terzo del valore del condominio (invece della maggioranza dei partecipanti e dei due terzi del valore del condominio).

In materia di installazione di antenne interviene infine il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, che abroga gli articoli 232 e 397 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, ma solo per recepirne il contenuto all'articolo 209, che contiene anche rinvii agli articoli 91 e 92. Viene riaffermato il principio di libertà di installazione di antenna, anche nel caso in cui tale antenna sia finalizzata alla fruizione di servizi radioamatoriali.

Va poi rammentato che la attuale legislazione prevede una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per le «opere finalizzate alla cablatura degli edifici» (comma 1 dell'articolo 1 della legge

27 dicembre 1997, n. 449; la disposizione è stata confermata dal comma 15 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, successivamente abrogato dall'articolo 23-*bis* del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47.

È di tutta evidenza che le disposizioni recate dalla legge Maccanico e dal citato decreto-legge n. 5 del 2001, volte al fine di incentivare la diffusione delle antenne condominiali, sono difficilmente compatibili con il principio, recato dalla legge n. 554 del 1940 e poi confermato dalla normativa successiva, per il quale il singolo condomino o inquilino dello stabile ha pieno diritto di installare una propria antenna, anche in aggiunta alla antenna condominiale. Questo diritto del singolo alla installazione della propria antenna, anche su spazi condominiali e quindi in deroga rispetto ai generali criteri della proprietà, non può non essere riesaminato, se si vuole superare il fenomeno della «selva delle antenne». Oltretutto si noti che tale diritto è attualmente in contrasto anche con le disposizioni che prevedono incentivi fiscali per la cablatura degli edifici. Si è anzi determinata una situazione assurdamente contraddittoria, poichè lo Stato prima concede un forte incentivo fiscale per i lavori di cablatura degli edifici, che consentono la sostituzione di tutte le antenne singole con una sola antenna condominiale, e poi tutela il diritto del singolo di installare una sua antenna, in aggiunta ed accanto alla antenna condominiale appena installata.

Risulta, pertanto, necessario intervenire nel senso indicato dal presente disegno di legge, abrogando la norma derogatoria che oggi limita il diritto di proprietà ed impone al condominio di consentire l'installazione di antenne singole, senza poter richiedere il pagamento di alcuna indennità. Lo scopo perseguito dalla citata legge n. 554 del 1940, di agevolare il più possibile la diffusione degli apparecchi radiofonici, è stato ampiamente raggiunto, cosicché non sembra più necessaria una norma *ad hoc*. Se il condominio non sarà più obbligato a consentire l'installazione, si determinerà un forte disincentivo alla installazione delle antenne individuali. E la transizione verso le antenne centralizzate sarà ancora più facilitata in presenza di nuovi incentivi fiscali, previsti dall'articolo 2 del presente disegno di legge. Va infine rimarcato che negli ultimi tempi anche regioni ed enti locali hanno sovente cercato di incentivare il ricorso alle antenne condominiali e di scoraggiare, di converso, il ricorso alle antenne individuali, ma i loro pur meritori interventi normativi hanno conseguito risultati molto limitati, proprio a causa della formale permanenza nell'ordinamento di quelle disposizioni di legge statale che il presente disegno di legge intende abrogare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 209 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), è sostituito dal seguente:

«Articolo 209. - *(Installazione di antenne riceventi del servizio di radiodiffusione e per la fruizione dei servizi radioamatoriali).* – *1.* I proprietari di immobili o di porzioni di immobili, in caso di richiesta di installazione sulla loro proprietà di antenne appartenenti agli abitanti dell'immobile stesso destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione e per la fruizione dei servizi radioamatoriali, possono opporsi a tale richiesta, allorché sia già stata installata o sia in procinto di essere installata una antenna condominiale con le stesse finalità.

2. In ogni caso i proprietari di immobili o di porzioni di immobili possono chiedere il pagamento di una indennità, come corrispettivo del permesso di installazione.

3. Nel caso in cui la installazione della antenna comporti il rischio di una diminuzione del valore estetico dell'edificio, il comune può vietare l'installazione o consentire solo l'installazione di una antenna condominiale ovvero stabilire particolari accorgimenti per annullare o diminuire tale rischio.

4. Le antenne, i relativi sostegni, cavi ed accessori non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà, secondo la sua destinazione, né arrecare danno alla proprietà medesima o a terzi.

5. Gli impianti devono essere realizzati secondo le norme tecniche emanate dal Ministero».

Art. 2.

1. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «, ovvero interventi volti alla installazione di antenne radiotelevisive condominiali, con contestuale rimozione delle antenne di pertinenza dei singoli appartamenti».

Art. 3.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 gli immobili composti da più unità abitative di nuova costruzione o quelli soggetti a ristrutturazione generale si avvalgono, per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive, esclusivamente di antenne condominiali, con l'installazione o l'utilizzo di reti via cavo per distribuire nelle singole unità le trasmissioni ricevute mediante le antenne condominiali.

2. I comuni, con loro regolamenti, disciplinano la installazione, nei centri abitati, delle antenne destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione e per la fruizione dei servizi radioamatoriali, al fine di garantire la salvaguardia degli aspetti paesaggistici.

Art. 4.

1. Sono abrogati la legge 6 maggio 1940, n. 554; il comma 2 dell'articolo 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; ed il comma 13 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

€ 0,50